

Pubblicato il 30/07/2020

**N. 04854/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04131/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4131 del 2019, proposto da Cooperativa Valverde Escavazione Marmo Botticino, La Cima di Bresciani Rodolfo e Figli s.r.l. e Savio Domenico s.r.l., queste ultime in proprio e quali, rispettivamente, mandataria e mandante di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese la prima dagli avvocati Piermario Strapparava e Luciana Sgotti, le altre dagli avvocati Piermario Strapparava e Carmine Canonico, tutti con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Botticino, non costituito in giudizio;

nei confronti

Botticino Classico Group (B.C.G.) Consorzio Stabile - SCARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione prima), n. 431/2019, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Botticino Classico Group (B.C.G.)
Consorzio Stabile - SCARL;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “*Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso*”, e che “*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*”;

Visto l'art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*), convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, che dispone al comma 1, tra altro, che “*A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse*

attualmente assegnate ai singoli uffici [...] In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza [...]”;

Relatore nell'udienza del 16 luglio 2020 il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti, ai sensi dell'art. 4 del d.-l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, l'avvocato Piermario Strapparava;

Rilevato che, come emerge da quanto depositato dal Comune di Botticino il 15 giugno 2020 in esito all'ordinanza istruttoria della Sezione n. 74/2020, l'Amministrazione comunale ha avviato un procedimento per la verifica della sussistenza dei presupposti per la revoca o l'annullamento degli atti della gara per cui è causa, e che questo è tutt'ora in corso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rinvia la trattazione del merito della causa alla prima udienza pubblica del 2021 in cui sono compresenti il presidente e il relatore dell'odierno provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO